

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

*DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E
DEI MATERIALI - DICAM*

*CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI PROCESSI E DEI
SISTEMI EDILIZI*

TESI DI LAUREA

in

TEORIE DELLA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI E DEL
PATRIMONIO ARCHITETTONICO

**RESTAURO MONUMENTALE E NASCITA DI UNA
IDENTITÀ NAZIONALE: IL CASO SAN MARINO
ALLEGATI**

CANDIDATO
Sarti Emanuele

RELATORE:
Chiar.mo Prof. Marco Pretelli

Anno Accademico 2020/2021

Sessione III

Indice Allegati

1. Legge n.17/1919
2. Legge n.32/1924
3. Legge n.24/1971
4. Legge n.39/1976
5. Legge n.84/1984
6. Legge n.103/1990
7. Legge n.147/2005



LEGGE

**SULLA TUTELA E CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI, DEI MUSEI, DEGLI SCAVI
E DEGLI OGGETTI DI ANTICHITA' E DI ARTE**

10 Giugno 1919 N. 17

TITOLO I.

Art. 1.

- Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Art. 2.

- Le cose di cui all'articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a Confraternite, a Enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad Ente morale riconosciuto.

Il Congresso degli Studi, sulle conformi conclusioni della Commissione Governativa per la conservazione dei monumenti di cui al Titolo 2, potrà permettere la vendita e la permuta di tali cose da uno ad altro degli Enti soprannominati, quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

Art. 3.

- I Sindaci di Governo, i Parroci, i Rettori di Chiese, ed in generale tutti gli amministratori di Enti morali, presenteranno alla suddetta Commissione l'elenco descrittivo delle cose di cui all'art. 1 di spettanza dell'Ente morale da loro amministrato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

- Tale elenco deve indicare il numero progressivo di tutti gli oggetti, la provenienza, il soggetto rappresentato, il secolo cui appartengono, l'autore di scuola, nonchè una sommaria illustrazione storica dei medesimi.

Art. 5.

- L'elenco sarà fatto in duplice esemplare da conservarsi uno dai possessori, l'altro dalla Commissione.

Art. 6.

- Non si potranno eseguire innovazioni nell'ordinamento delle raccolte, senza l'autorizzazione della Commissione.

In ogni caso nei nuovi ordinamenti non dovrà essere mutata la numerazione degli oggetti. Ove qualche mutamento in essa sia assolutamente necessario, dovrà col nuovo numero essere tenuto in evidenza l'antico.

Ai restauri dei dipinti dovrà sempre precedere l'autorizzazione della Commissione, fatta eccezione delle semplici riparazioni, dei casi di assoluta urgenza e dei lavori di vera conservazione.

Art. 7.

- Il Congresso degli Studi, sentito il parere della Commissione, ha facoltà di provvedere, ove occorra, alla integrità e sicurezza delle cose suddette, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici istituti.

Sentito il parere della Commissione, il Congresso degli Studi ha anche la facoltà di far restaurare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ed impedirne il deterioramento.

Le spese saranno a carico dell'Ente proprietario, se ed in quanto l'Ente medesimo sia in grado di sostenerle.

Contro il giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell'Ente a sostenerla è dato ricorso al Consiglio Grande e Generale.

Art. 8.

- Le cose mobili o immobili, di spettanza degli Enti morali surricordati saranno descritti in appositi elenchi dietro invito rivolto agli amministratori degli Enti medesimi.

Se nel termine in cui all'art. 3 della presente legge gli amministratori non avranno presentato gli elenchi, o avranno presentato gli elenchi dolosamente inesatti, la Commissione procederà alla denuncia al Commissario della Legge per l'azione giudiziaria come al Titolo III.

Art. 9.

- Nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifici sacri, le cose d'arte e di antichità dovranno essere liberamente visibili.

Speciali norme e cautele, d'accordo con la Commissione, dovranno adottarsi per le cose di valore esistenti in dette chiese ed edifici.

Art. 10.

- Le cose spettanti agli Enti dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo che la Commissione stimerà più idoneo a garantirne la conservazione e la custodia. Nessuna delle cose predette potrà essere rimossa senza il consenso della Commissione stessa.

Per qualunque rimozione avvenuta contrariamente al disposto dei precedenti articoli senza il consenso della Commissione, questa eleverà processo verbale da trasmettersi al Commissario della Legge, che precederà agli effetti del Titolo III della presente legge.

Art. 11.

- Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose, di cui all'art. 1, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia alla Commissione.

Art. 12.

- Il Governo avrà diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine dovrà essere prorogato fino a quattro mesi.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienazione non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 13.

- Le cose di cui all'art. 1, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento o il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dalla Commissione, potranno essere, se mobili, esportate in luogo sicuro, od espropriate, se trattassi di immobili.

E' comunque in facoltà del Governo di procedere d'ufficio al restauro degli immobili e degli oggetti d'arte che ne siano riconosciuti bisognevoli.

Art. 14.

- E' vietata l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose che abbiano notevole interesse storico, archeologico e artistico.

Il proprietario o possessore delle cose e oggetti d'arte il quale intende esportarle, dovrà farne denuncia alla Commissione, la quale giudicherà in merito.

Art. 15.

- Entro il termine di due mesi, che può essere prorogato a quattro, il Governo potrà acquistare la cosa denunciata per l'esportazione.

L'acquisto seguirà al prezzo dichiarato dall'esportatore e la cosa, durante il termine anzidetto, sarà custodita a cura del Governo.

Nel caso di divieto di esportazione, qualora l'offerta non venga accettata, si provocherà il giudizio di una Commissione peritale, la quale determinerà il prezzo ponendo a base della stima il valore della cosa all'interno del Regno l'Italia.

La Commissione peritale di cui sopra sarà nominata per metà dall'esportatore per metà dalla Commissione. Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo, e dove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal Commissario della Legge.

Art. 16.

- Le cose previste nell'art. 1 non potranno essere demolite, rimosse, modificate nè restaurate senza l'autorizzazione della Commissione.

Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 17.

- Quando si trovino cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie, allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 18.

- Il Governo può eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato, quando con decreti del Consiglio sia dichiarata la convenienza.

Il proprietario del fondo ove si eseguono gli scavi avrà diritto a compenso per il lucro mancato e per il danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso non possa fissarsi amichevolmente, esso sarà determinato con le norme stabilite dalla legge sull'espropriazione.

Le cose scoperte appartengono allo Stato. Di esse sarà rilasciata al proprietario del fondo una quarta parte, oppure il prezzo equivalente, a scelta della Commissione. Il valore delle cose verrà stabilito come nell'art. 15.

Art. 19.

- Per la dichiarazione di pubblica utilità si segue la legge sulle espropriazioni.

Nella stima del fondo non sarà però tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse archeologico, che si ritenga potervisi rinvenire.

Art. 20.

- Potrà la Commissione concedere a enti o a privati licenza di eseguire ricerche archeologiche, purchè essi si sottopongano alla vigilanza degli ufficiali governativi e osservino tutte le norme che da queste saranno imposte nell'interesse della scienza.

Delle cose scoperte sarà rilasciata agli enti o ai privati la metà oppure il prezzo equivalente alla metà, a scelta della Commissione.

Il valore delle cose sarà stimato come all'art. 15.

La licenza sarà immediatamente ritirata ove non si osservino le prescrizioni di cui nella prima parte di questo articolo.

Il Governo potrà pure revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o ai privati nella iniziativa o nella prosecuzione dello scavo.

In tale caso però dovrà concedersi ad essi rimborso delle spese per gli scavi già eseguiti senza pregiudizio della eventuale partecipazione loro al quarto delle cose che già fossero state scoperte al momento della revoca della licenza.

Art. 21.

- Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo e di resti monumentali, quanto il detentore di essi, debbono farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a che non siano visitati dalla predetta autorità.

Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia, potrà lo scopritore rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.

La commissione li farà visitare entro 15 giorni dalla denuncia delle cose scoperte fortuitamente e sarà rilasciata la metà o il prezzo equivalente al proprietario del fondo, fermi restando i diritti riconosciuti al ritrovatore verso il detto proprietario a tenore di legge.

Art. 22.

- Le stesse facoltà spetteranno al Governo allorchè si tratti di cose scoperte in seguito a scavi di cui fosse stata concessa la licenza a Istituti.

Art. 23.

- Le alienazioni fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 24.

- Quando la cosa non sia presentata alla Commissione e per essa al suo Presidente di cui agli articoli 26 e 29, o sia con falsa dichiarazione o nascosta o frammista ad oggetti di altro genere, in modo da far presumere il proposito di sottrarla, verranno applicate le penalità di cui all'art. 33 della presente legge.

TITOLO II.

Art. 25.

- E' istituita una Commissione Governativa per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.

Art. 26.

- La Commissione dà parere sopra ogni argomento riguardante la tutela e la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.

Art. 27.

- Può di sua iniziativa far proposte relative alla conservazione dei monumenti, all'esecuzione di scavi, ed acquisti di oggetti d'antichità e d'arte.

Deve disimpegnare tutte le mansioni stabilite nel primo titolo della presente legge.

Art. 28.

- La Commissione si compone di non meno di 12 commissari nominati dal Consiglio.

I Conservatori della Biblioteca e Museo Governativi e dell'Archivio ne fanno parte per diritto.

La Commissione nomina nel suo seno il Presidente e il Segretario.

Art. 29.

- La Commissione si adunerà, presso la sede del Museo, quando lo ritenga opportuno il Presidente.

Il Presidente, almeno due giorni prima della convocazione della Commissione, invierà ai singoli Commissari l'invito.

L'adunanza è valida quando intervengono almeno sei Commissari.

Art. 30.

- Le funzioni dei Commissari sono gratuite.

Art. 31.

- Nessun verbale o estratto di verbale della Commissione può essere pubblicato nè comunicato a persona estranea.

Art. 32.

- Il Congresso Superiore degli Studi coadiuverà la Commissione per le funzioni di sua competenza.

TITOLO III.

Art. 33.

- Gli amministratori e gli impiegati degli Enti morali che abbiano trasgredito alle disposizioni della presente legge, sono puniti con multa da un minimo di L. 5 a un massimo di L. 100 a seconda della gravità dell'infrazione.

Art. 34.

- Eguale penalità sarà comminata contro chiunque arrechi danni ai ricordi storici, monumenti, oggetti di antichità e d'arte in qualsiasi parte del territorio della Repubblica ed a coloro che siano responsabili di scavi ed alienazioni clandestine.

Art. 35.

- i Capi degli Uffici, l'Economo dei Benefici Vacanti, i Sindaci di Governo e tutti gli agenti possono dare scarico delle suddette infrazioni con rapporti motivati alla Commissione.



N. 32.

Legge sulla tutela del Ciglio del Monte, delle Mura Castellane e delle Zone adiacenti.

Noi Capitani Reggenti

la Repubblica di San Marino.

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata nel Consiglio Grande e Generale nella sua Tornata delli 30 Ottobre 1924:

Art. 1.

E' vietato fare lavori, costruzioni ed opere di qualsiasi genere e natura - esclusi quelli di restauri, di assestamento e di rimboschimento ordinati dal Consiglio Grande e Generale - sul ciglio del Monte Titano e ad una distanza minore di 20 metri orizzontali dal ciglio stesso.

Per il ciglio del Monte si intende la parte piu' alta della localita' a partire dal volto cosı̀ detto della Costa sino a quello detto il Voltone.

Ogni concessione contraria alla superiore disposizione, eventualmente data per l'addietro dal Governo od Uffici Governativi, si intende - respinta ogni pretesa o diritto - revocata dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Anche a distanza maggiore di venti metri dal ciglio   vietato far lavori, costruzioni od opere sulle falde del Monte senza avere ottenuta la preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio Tecnico.

L'Ufficio Tecnico, ove si tratti di opera notevole, dar  l'autorizzazione solo dietro parere favorevole della Commissione per la tutela e conservazione degli oggetti di antichita' e di arte (Legge 10 Giugno 1919 N. 17), e con quelle limitazioni che potessero essere del caso.

Copia della autorizzazione sar  dall'Ufficio Tecnico trasmessa alla Segreteria degli Interni per la conservazione tra gli atti del Governo.

Art. 3.

Le cave oggi in funzione sulle falde del Monte per la estrazione di pietre, di terra o di altri materiali sono tenute alla osservanza delle precedenti disposizioni anche si siano fornite della autorizzazione prescritta dall'art. 550 N. 15 del Cod. Penale.

Agli esercenti di dette cave   concesso un termine di giorni sessanta per mettersi in regola con quanto prescrive l'art. 2.

Art. 4.

E' vietato fare costruzioni, opere, lavori di qualsiasi genere o natura esclusi quelli di restauro, di assestamento e rimboschimento ordinati dal Consiglio Grande e Generale - ad una distanza minore di metri quindici orizzontali dalle mura castellane.

Per mura castellane si intendono: la cinta esterna che cinge la seconda Torre e la cinta piu' interna che dal bastione del Teatro va alla Porta della Rupe e alla Rocca.

Art. 5.

Per apportare modificazioni allo stato attuale delle opere edilizie già esistenti nella zona regolata dagli art. 1 - 4, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio Grande e Generale sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e la Commissione delle Antichità.

Art. 6.

I contravventori alle disposizioni degli articoli che precedono sono puniti colla multa da lire cento a lire mille; sono inoltre tenuti a rimettere a loro spese le cose in pristino e a risarcire il Governo di tutte le spese e di tutti i danni che dovesse sopportare per far rispettare la presente legge.

Art. 7.

Rimangono ferme le sanzioni contenute nel Codice Penale (art. 527 - 528 N. 1 e 2 - 550 N. 10 - 11 - 12 - 13) dirette ad evitare danneggiamenti e deturpazioni al ciglio del Monte e alle Mura Castellane.

Dato dalla Nostra Residenza il 30 Ottobre 1924.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Morri - Girolamo Gozi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi



LEGGE 14 giugno 1971, n. 24 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 16 giugno 1971).

Norme per la tutela del centro storico di Montegiardino.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 giugno 1971:

Art. 1

Allo scopo di conservare e valorizzare il nucleo storico di Montegiardino sono sottoposte a vincolo le aree distinte al vigente catasto al Foglio 66 coi mappali: 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 121 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 332 - 337 - 378 - 379 - 380.

Art. 2

La edificazione nelle aree di cui all'art. 1 è ammessa unicamente quando riveste carattere conservativo. E' vietata la demolizione dei fabbricati esistenti.

Art. 3

Le norme per il restauro conservativo verranno emanate con apposita regolamentazione.

Art. 4

La presente legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra residenza, addì 15 giugno 1971 - 1670 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Lonfernini - Attilio Montanari

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

E. Della Balda



LEGGE 26 luglio 1976, n. 39 (pubblica nell'albo del Pubblico Palazzo in data 10 agosto 1976).

Legge per la tutela degli edifici rurali di rilevante interesse storico, ambientale e culturale, nonchè per la concessione di prestiti per il restauro dei medesimi edifici ed annesso regolamento.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 luglio 1976.

Art. 1

Al fine della tutela degli edifici rurali di rilevante interesse storico ambientale e culturale e al fine di consentirne il recupero abitativo e sociale, è istituito il catalogo degli edifici rurali previsto dall'art. 28 della legge 28 settembre 1973 n. 33.

Art. 2

Fanno parte del catalogo gli edifici rurali individuati dai mappali che costituiscono gli allegati 1 e 2 della presente legge.

Art. 3

L'inserimento nel catalogo sarà comunicato ai diretti interessati entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

Qualsiasi cittadino, anche non direttamente interessato, ed Organi dello Stato possono, entro trenta giorni dalla notifica, avanzare motivato ricorso contro l'inserimento o la esclusione di edifici rurali dal catalogo di cui agli articoli precedenti.

Al proprietario sono concessi ulteriori trenta giorni per avanzare le controdeduzioni al ricorso presentato dal cittadino non direttamente interessato.

Ricorsi e controdeduzioni sono presentati alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

Su tali ricorsi decide inappellabilmente, entro il 15 novembre 1976, il Consiglio Grande e Generale su parere motivato della Commissione del Piano.

Art. 4

Gli edifici rurali di cui all'allegato 1, di proprietà dello Stato o di Enti Morali o Religiosi, non possono subire varianti, restauri o modifiche delle attuali destinazioni d'uso, senza l'autorizzazione della Commissione dei Lavori Pubblici, dell'Edilizia e per la conservazione dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte su preventivo vincolante parere dell'Ufficio del Piano.

Art. 5

Gli edifici rurali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono soggetti a restauro conservativo e a ristrutturazione igienico-sanitaria e abitativa.

Per i medesimi potranno autorizzarsi ampliamenti, in aderenza o distacchi, che non alterino e non compromettano le caratteristiche architettoniche ed ambientali dell'edificio e non superino i mc. 100.

Il rilascio di licenza edilizia è subordinato al parere vincolante dell'Ufficio del Piano, secondo le indicazioni del quale il progetto dovrà essere redatto.

Art. 6

I proprietari degli Edifici rurali compresi nel catalogo sono tenuti a provvedere direttamente alla conservazione ed al consolidamento statico dei medesimi.

Nel caso in cui i privati proprietari non vi provvedano lo Stato ha facoltà di esercitare il diritto di acquisizione. Il prezzo dell'immobile verrà determinato da una Commissione arbitrale, composta da un Perito nominato dalla Ecc.ma Camera, da un Perito nominato dal proprietario e da un terzo nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Tribunale Commissariale.

Lo Stato può altresì dare disposizioni e fissare termini per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di inosservanza delle prescrizioni date, l'Ufficio Tecnico Statale provvederà direttamente alle indispensabili opere di consolidamento statico addebitandone le spese al proprietario.

Il pagamento delle spese dovrà avvenire entro un periodo massimo di 10 anni ed è garantito da ipoteca sull'immobile e sulla spesa graverà l'interesse legale.

Art. 7

La demolizione di edifici compresi nel catalogo sarà consentita soltanto ove risulti, per giudizio dell'Ufficio del Piano e dell'Ufficio Tecnico Statale, l'impossibilità di garantirne la conservazione statica.

Art. 8

I progetti di ricostruzione di edifici rurali dovranno assicurare la conservazione delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche della edilizia rurale e conservare la cubatura preesistente.

Art. 9

Lo Stato potrà assegnare in affitto gli edifici rurali di sua proprietà, compresi nel catalogo, a quanti abbiano i requisiti richiesti dalla legge 5 luglio 1974 n. 51 e con le modalità prescritte dalla medesima legge.

Art. 10

Per il restauro degli edifici rurali di cui alla presente legge potranno essere concessi mutui ipotecari agevolati, della durata di anni 15, di importo non superiore a lire 15.000.000, secondo le norme del regolamento allegato. Il mutuo di cui al primo comma non è cumulabile con altri previsti da precedenti leggi.

Art. 11

Il Congresso di Stato è autorizzato ad effettuare, presso Istituti di Credito Sammarinese, un'apertura di credito in conto corrente per conto terzi, nella misura che verrà determinata annualmente dal Consiglio Grande e Generale all'atto dell'approvazione del Bilancio preventivo dello Stato.

I tassi di interesse verranno stabiliti dal Congresso di Stato secondo le disposizioni della legge 28 ottobre 1970 n. 44.

Art. 12

I mutui di cui all'articolo precedente potranno essere concessi a quanti presentino i seguenti requisiti:

- essere proprietari da almeno cinque anni, essi stessi o loro familiari conviventi, dell'edificio da restaurare;
- non essere proprietari da almeno cinque anni, essi stessi o loro familiari conviventi, di altra casa di civile abitazione o lotto edificabile;
- avere un reddito pro-capite complessivo annuale inferiore a L. 1.500.000;
- non avere in precedenza ottenuto, essi stessi o familiari conviventi, l'assegnazione nei cinque anni precedenti di alloggio di edilizia sociale ovvero prestiti case di cui alla legge 6 settembre 1963 n. 35, e successive modifiche;
- non avere titolo ad usufruire dei benefici previsti dalla legge 20 marzo 1974 n. 22.

Art. 13

Il proprietario che ha usufruito del mutuo di cui all'articolo precedente non può alienare l'immobile, se non previa estinzione del mutuo medesimo e previo rimborso degli interessi maturati a carico dello Stato.

Art. 14

Competente a decidere sulla concessione dei prestiti è la Commissione per la concessione di prestiti per la costruzione e restauro di case di civile abitazione di cui all'articolo 15 della legge 6 settembre 1963 n. 35.

Art. 15

L'apertura di credito di cui all'art. 12 per l'anno 1976 viene fissata in L. 200.000.000.

Art. 16

La presente legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 luglio 1976-1675 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Clelio Galassi - Marino Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Clara Boscaglia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI PREVISTI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE PER LA TUTELA DEGLI EDIFICI RURALI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO, AMBIENTALE E CULTURALE.

Art. 1

Coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della legge 26 luglio 1976 n. 39, intendono avvalersi dei benefici previsti dalla legge medesima all'art. 11 devono inoltrare domanda, attraverso l'Ufficio del Piano, alla Commissione di cui all'art. 14.

La domanda intesa ad ottenere il prestito, compilata su apposito modulo in triplice copia deve essere presentata dagli interessati unitamente alla documentazione di cui all'art. 12 della stessa legge e cioè:

- stato di famiglia;
- copia del rogito di acquisto o copia della partita catastale completa di note di variazione;
- certificato catastale dal quale risulti che il richiedente e i suoi familiari conviventi non sono proprietari di altra casa di civile abitazione o di lotto edificabile;
- dichiarazione rilasciata dagli organismi competenti, per tutti i componenti il nucleo familiare, del reddito usufruito nell'anno precedente;
- dichiarazione dell'Ufficio Agrario e Forestale dalla quale risulti che il richiedente non ha titolo ad usufruire dei benefici previsti dalla legge 20 marzo 1974 n. 22;
- dichiarazione rilasciata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e dalla Commissione Prestiti Case dalla quale risulti che il richiedente o i suoi familiari conviventi non hanno, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda intesa ad ottenere il prestito, ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale ovvero prestiti case di cui alla legge 6 settembre 1963 n. 35.

La domanda deve inoltre essere corredata da copia del progetto approvato dalla Commissione LL.PP. e da preventivo di spesa firmato da un tecnico professionista e dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori.

Art. 2

All'Ufficio del Piano è affidato l'incarico d'istruttoria della domanda, di controllo dei preventivi per la determinazione della spesa riconosciuta per l'esecuzione del restauro, di controllo sulla buona esecuzione dei lavori e sulla loro corrispondenza alle prescrizioni di progetto, di collaudo dei medesimi e di apposizione del visto necessario per la erogazione del mutuo.

Art. 3

La Commissione di cui all'art. 15 della legge 6 settembre 1963 n. 35 provvede alla determinazione dell'ammontare del prestito, fermo restando l'importo massimo dello stesso stabilito in L. 15.000.000, in rapporto alla spesa preventiva ed accertata per il restauro fino al 50% della spesa ammessa.

La percentuale suddetta è maggiorata nella misura e secondo i seguenti criteri:

1°) Reddito pro-capite annuo 35% per reddito inferiore a L. 1.000.000. 20% per reddito compreso tra L. 1.000.000 e L. 1.500.000.

2°) Stato della casa soggetta a restauro dal 5% al 15% in base allo stato di mantenimento e stabilità della casa.

Art. 4

La Commissione rilascia attestazione di avvenuta concessione del prestito a firma del Presidente e ne autorizza le erogazioni, secondo le modalità di seguito indicate, dandone comunicazione all'Ente finanziatore.

Art. 5

Il prestito viene corrisposto per un terzo a metà dei lavori di restauro eseguiti, per un terzo a lavori ultimati e completati, e per il resto a collaudo avvenuto.

Il collaudo dev'essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

Art. 6

L'ultimazione dei lavori deve avvenire entro 18 mesi dall'approvazione del progetto, salvo quanto stabilito dall'art. 6 della legge 26 luglio 1976 n. 39.

Ove questo termine non sia rispettato, l'interessato decade dal diritto di riscossione delle rate successive, fermi restando gli impegni assunti per le rate ottenute.

Art. 7

L'Ufficio del Piano è tenuto a segnalare alla Commissione per la concessione dei prestiti di cui all'art. 15 della legge 6 settembre 1963 n. 35 ogni inadempienza agli obblighi assunti dal beneficiario con il ricevimento del prestito.

La Commissione, su parere motivato dell'Ufficio del Piano, può disporre la risoluzione del prestito e l'immediato recupero delle somme già erogate.

Art. 8

Il rimborso del prestito, da parte del beneficiario, deve avvenire entro il periodo di anni 15, mediante rate semestrali, la prima delle quali decorre dopo 180 giorni dalla data di comunicazione scritta dell'avvenuto collaudo.

Gli interessi decorrono dal giorno in cui hanno avuto luogo i pagamenti di cui al precedente art. 5, sulle somme ratealmente erogate.

Art. 9

Sull'immobile restaurato con la concessione del prestito viene iscritta ipoteca a favore della Ecc.ma Camera a garanzia del prestito e degli interessi fino a totale rimborso del prestito.

Il richiedente è tenuto a prestare il proprio consenso per l'iscrizione dell'ipoteca all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere il prestito con l'indicazione del bene sul quale deve gravare l'ipoteca stessa.

Sono titoli validi a tutti gli effetti per l'iscrizione della ipoteca a favore della Ecc.ma Camera, a garanzia dell'intero prestito concesso e dei relativi interessi, la domanda presentata dall'interessato contenente la dichiarazione di avvenuta concessione del prestito, come indicato al precedente articolo 4, e l'annotazione dell'avvenuto pagamento della prima rata da parte dell'Ente finanziatore e la relativa quietanza emessa dal beneficiario.

Il consenso per la cancellazione dell'ipoteca è rilasciato dai Sindaci di Governo, dopo totale esaurimento dell'ammortamento del prestito.

L'iscrizione dell'ipoteca e la sua cancellazione sono esenti da tassa di bollo, di registro ed ipotecaria.

Gli effetti cambiari richiesti nell'operazione di pagamento del prestito sono soggetti alla tassa fissa di bollo dello 0,10 per mille. Le quietanze sono invece esenti da qualsiasi tassa.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.

- Tabella pag. 62/71 B.U 1975/79 non inserita -



LEGGE 27 Settembre 1984 n. 84 (pubblicata il 17 ottobre 1984)

Risanamento e recupero edilizio del nucleo storico centrale del Castello di Montegiardino.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 settembre 1984.

TITOLO I

OBIETTIVI GENERALI

Art. 1

La presente legge viene emanata al fine di perseguire il risanamento urbanistico e il recupero del nucleo storico centrale del Castello di Montegiardino, di preservarne tutte le possibilità di utilizzazione organica, di distribuirvi armonicamente le funzioni residenziali e le attività di supporto terziarie e di servizio, di salvaguardarne il valore storico, culturale ed ambientale, in attuazione di quanto previsto dal P.P. relativo alla zona "A" del P.R.G.

Art. 2

L'intervento sui comparti, sulle unità di intervento, sui manufatti singoli individuati dal P.P. dovrà essere finalizzato ad un riuso di tipo residenziale che favorisca il pieno conseguimento del programma tipologico-funzionale definito nel già citato Piano Particolareggiato.

TITOLO II

MODALITA'

Art. 3

A tale scopo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere assegnato l'incarico per la redazione del progetto di recupero edilizio la cui presentazione ed approvazione definitiva, dovranno avvenire non oltre i sei mesi successivi.

Art. 4

Il progetto, redatto secondo criteri unitari, dovrà essere suddiviso in comparti di attuazione (conformemente a quanto previsto dal Piano Particolareggiato) ognuno identificato ed autonomo sia

dal punto di vista della sua compiutezza tipologico- formale, sia da quello della sua concreta possibilità di realizzazione completa e di utilizzazione.

I progetti così redatti potranno essere approvati prima del termine di cui sopra.

TITOLO III

PROCEDURA

Art. 5

Al fine di rendere piu' rapidi i tempi necessari al completo risanamento e recupero del nucleo storico di Montegiardino, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno convocati, secondo un calendario prestabilito, i proprietari di tutte le unità immobiliari interne al perimetro del progetto di recupero edilizio (così come è stato definito nel P.P.) per illustrare loro le finalità della legge e la volontà dell'Amministrazione e per stabilire se esistono condizioni per sottoscrivere una convenzione che salvaguardi le finalità del recupero e tuteli i diritti e le esigenze dei singoli proprietari.

Art. 6

Il rapporto convenzionale potrà esplicitarsi secondo due forme principali:

- a) per i proprietari che ne dichiarano la volontà e l'interesse, si stabilisce il vincolo di provvedere entro due anni dall'approvazione del progetto di recupero edilizio, alla esecuzione degli interventi da questo previsti previa concessione da parte dello Stato di un finanziamento fino al 60% della spesa ammessa previsto dalle opere al tasso agevolato con interessi a carico dello Stato pari al 70% rimborsabili in 20 anni;
- b) per i proprietari non interessati o impossibilitati ad un utilizzo diretto delle unità immobiliari, si stabilisce la cessione delle unità in questione allo Stato, che concederà in permuta nel territorio del Castello di Montegiardino superfici utili costruite od aree edificabili fra quelle disponibili di pari valore rispetto al bene alienato.

Art. 7

Su tutte le unità immobiliari per le quali non sarà stato possibile raggiungere un'intesa di tipo convenzionale, verrà dichiarata la Pubblica Utilità e saranno attivate le procedure di esproprio secondo quanto previsto dalla Legge 15 marzo 1980 n. 18.

TITOLO IV

STRUMENTI

Art. 8

La realizzazione del progetto di recupero edilizio sarà coordinata direttamente dallo Stato e sarà organizzata per interventi successivi sui diversi comparti di attuazione.

Oggetto di intervento unitario sarà invece la realizzazione della rete infrastrutturale, di adduzione delle fonti di energia e di raccolta delle acque da approntare in coordinamento a cura degli organi statali preposti.

Art. 9

A tale scopo verrà organizzata preventivamente, a cura dell'Azienda di Produzione, un cantiere pilota che sotto la guida di maestranze esperte e su un comparto campione di dimensioni ridotte, possa svolgere il ruolo di addestramento di operai nel settore del recupero edilizio.

TITOLO V

PIANO FINANZIARIO

Art. 10

Il programma di realizzazione del risanamento e del recupero edilizio del Nucleo Centrale del Castello di Montegiardino ha una durata novennale ed è finanziato con tre piani triennali.

La Giunta di Castello, attraverso due rappresentanti designati nel suo seno, fa parte dell'organismo di gestione dell'intero risanamento.

Art. 11

Per il piano finanziario triennale è stanziata la somma di L. 900.000.000 così distribuita:

- anno 1985 Lit. 300.000.000
- anno 1986 Lit. 300.000.000
- anno 1987 Lit. 300.000.000.

Art. 12

Le somme non utilizzate nei singoli anni possono essere portate di competenza degli anni successivi. Qualora se ne riscontri la necessità, è possibile prelevare in ciascun anno fondi di competenza degli anni successivi qualora siano disponibili.

Art. 13

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 28 settembre 1984/1684 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giorgio Crescentini - Gloriana Ranocchini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva



LEGGE 18 settembre 1990 n.103 (pubblicata il 3 ottobre 1990)

Tutela degli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 settembre 1990.

Art. 1

Al fine della tutela degli edifici rurali di rilevante interesse storico, ambientale e culturale, o al fine di consentirne il recupero abitativo e sociale, è istituito il catalogo degli edifici rurali previsto dall'Art. 47 titolo VI Legge n.26 del 27 marzo 1981.

Art. 2

Fanno parte del catalogo gli edifici rurali individuati dai mappali che costituiscono gli allegati "A", "B" e "C" della presente legge.

Art. 3

L'inserimento nel catalogo sarà comunicato ai diretti interessati entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

La notifica dell'inserimento dell'edificio nel suddetto catalogo sarà effettuata, a mezzo del Servizio Postale, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.

Qualsiasi cittadino, anche non direttamente interessato, ed Organi dello Stato possono, entro 15 giorni dalla notifica, avanzare motivato ricorso contro l'inserimento e l'esclusione di edifici rurali dal catalogo di cui agli articoli precedenti.

I ricorsi sono presentati al Dicastero del Territorio ed Ambiente.

Su tali ricorsi decide inappellabilmente il Consiglio Grande e Generale su parere motivato della Commissione Urbanistica.

Art. 4

Gli edifici rurali inseriti a catalogo non possono subire varianti, restauri nonchè modifiche delle attuali destinazioni d'uso, senza l'autorizzazione della Commissione Tecnica Edilizia, su preventivo parere vincolante dell'Ufficio Urbanistica.

Per gli edifici rurali inseriti nell'Allegato "A" e nelle classi "Restauro" e "Risanamento conservativo" dell'Allegato "B" è altresì necessario il parere della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte, che dovrà esprimersi entro e non oltre quaranta (40) giorni dalla data di richiesta.

Art. 5

Gli edifici inseriti nell'allegato "A" saranno soggetti a recupero per fini museali.

Gli edifici dell'allegato "B" saranno soggetti a: restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, a seconda della classe di appartenenza; mentre per quelli inseriti nell'allegato "C" è prevista la demolizione e ricostruzione.

Art. 6

RESTAURO

Il restauro ha per scopo la conservazione dei fabbricati di interesse storico- artistico e delle relative aree di pertinenza.

Si applica ai fabbricati ed in casi particolari, anche alle sole unità immobiliari quando costituiscono complesso organico e tipologicamente individuato all'interno di un fabbricato.

Si attua il restauro attraverso le seguenti prescrizioni:

- a) conservazione delle facciate esterne, di volumi esistenti, degli andamenti di tetti nonché dell'intero apparato decorativo (cornici, marcapiani, lesene, ecc.);
- b) conservazione dell'impianto strutturale originario verticale, nonché orizzontale, qualora di pregio artistico;
- c) conservazione di collegamenti verticali ed orizzontali se legati alla tipologia originale dell'edificio;
- d) conservazione di tutti gli eventuali elementi architettonici isolati (fontane, muri, lapidi antiche, edicole ecc.);

Sono consentiti i cambi di destinazione d'uso nel rispetto dell'impianto generale e l'installazione di servizi igienici e tecnologici.

Negli interventi di restauro è altresì possibile:

- 1) aggregare unità tipologiche adiacenti troppo piccole per un adeguato utilizzo;
- 2) utilizzare soffitti e sottotetti, purchè ciò non comporti l'alterazione del profilo altimetrico originario;
- 3) conservare le parti superstiti delle strutture ed i collegamenti originali.

RISANAMENTO CONSERVATIVO

Il risanamento conservativo ha per scopo la riforma organica dei fabbricati.

Gli interventi devono rispettare l'impianto fondamentale del manufatto e sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- conservazione delle facciate esterne nonchè dell'apparato decorativo superstite;
- facoltà di aggregare unità tipologiche adiacenti nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici;
- facoltà di traslare solai privi di valore architettonico nella misura non eccedente i 30 cm.;
- possibilità di aprire prese di luce ed aria nelle coperture esistenti, mantenendone tuttavia inalterato l'andamento e non apportando modifiche al numero dei piani compreso il sottotetto;
- possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti purchè ciò non comporti un innalzamento della linea di gronda;
- possibilità di inserire scale, ascensori ed altri impianti tecnologici, escludendo tuttavia tassativamente aumenti di volumi tecnici eccedenti le coperture;
- possibilità di inserire servizi igienici illuminati ed areati artificialmente;
- possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari al ml. 2,40.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

La ristrutturazione edilizia ha per scopo la riforma organica dei fabbricati che, pur non presentando particolari caratteristiche storico - architettoniche, hanno una funzione importante nell'equilibrio paesaggistico ed ambientale.

Ai fini del recupero residenziale è consentito un incremento max di volume di mc. 150 ed un eventuale innalzamento max delle linee di gronda di ml. 1,00, nel caso in cui tali modifiche siano rese possibili dalle relative aree di pertinenza.

Qualora l'edificio rurale risulti diviso tra piu' proprietari, l'incremento va ripartito in rapporto alla porzione di proprietà.

Solo nel caso in cui i restanti proprietari ne facciano espressa rinuncia, l'incremento di volume può essere utilizzato per intero da una sola ditta.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Si applica agli interi fabbricati ed ha per scopo la edificazione di nuovi manufatti che rispettino le volumetrie e le sagome esistenti.

Non è consentita la trasformazione residenziale dei locali accessori distaccati dalle abitazioni, mentre invece è consentita la trasformazione d'uso dei locali all'interno di edifici residenziali.

In conseguenza delle eventuali esigenze connesse alla nuova destinazione d'uso è possibile l'incremento delle linee di gronda fino ad un max di ml. 1,50 per un aumento di volume non superiore ai mc. 150, purchè costituiscano valida soluzione architettonica.

In presenza di particolari condizionamenti urbanistici (strade, corsi d'acqua, servizi ecc.) la Commissione Urbanistica può autorizzare la ricostruzione del fabbricato in posizione diversa dall'originale nell'ambito massimo di metri lineari cinquanta dalla sagoma preesistente.

E' vietato l'inserimento di nuovi balconi o cornicioni e scale a sbalzo nelle ricostruzioni.

Art. 7

Per gli edifici inseriti nell'allegato "A" sarà previsto un recupero a fini museali, onde costituire un circuito documentato con materiale esplicativo.

L'intervento di recupero avverrà in maniera estremamente rigorosa e scientifica e sarà finalizzato alla corretta conservazione e valorizzazione delle caratteristiche tipologiche del manufatto.

A tal fine dovrà essere redatto, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un piano unitario di intervento di iniziativa pubblica, la cui approvazione avverrà secondo le procedure previste per la formazione dei Piani Particolareggiati.

Nel Piano dovranno essere indicati i tempi di attuazione, mentre con apposita legge di finanziamento sarà prevista la copertura dell'intervento.

Art. 8

I proprietari di edifici rurali compresi nel catalogo sono tenuti a provvedere direttamente alla conservazione ed al consolidamento statico dei medesimi.

L'Ufficio Urbanistica dovrà informare annualmente la Commissione Urbanistica circa gli edifici in precarie condizioni statiche.

La Commissione Urbanistica, sulla base dei risultati dei sopralluoghi effettuati annualmente dall'Ufficio Urbanistica, può assegnare ai proprietari specifiche disposizioni e fissare termini per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo.

Tali deliberazioni dovranno essere inviate all'A.A.S.P. per conoscenza e per le opportune previsioni di bilancio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni date, la Commissione Urbanistica invia la pratica all'A.A.S.P. che provvederà direttamente alle necessarie opere di consolidamento statico addebitandone le spese al proprietario.

Il pagamento delle spese dovrà avvenire entro il periodo massimo di 10 anni, sarà garantito da ipoteca sull'immobile e sulla spesa graverà l'interesse legale.

Il proprietario che riceve avviso di cui al III comma del presente articolo, non interessato al recupero dell'immobile può proporre la cessione dello stesso allo Stato.

Il prezzo dell'immobile verrà determinato da una Commissione arbitrale, composta da un perito nominato dall'Ecc.ma Camera, da un perito nominato dalla proprietà e da un terzo nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Tribunale Commissariale.

Art. 9

Per interventi di restauro e risanamento conservativo, vengono concessi i sovvenzionamenti di cui all'art. 2 punto f) della Legge 17 marzo 1988 n.52, con diritto di precedenza nella erogazione dei prestiti rispetto alle domande finalizzate ad altri scopi.

Art. 10

Il progetto di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia deve essere redatto secondo le disposizioni impartite dalla Commissione Urbanistica.

Art. 11

Con la presente legge viene abrogata la Legge n.58 dell'8 luglio 1981, con i relativi allegati.

Art. 12

La presente legge entra in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 settembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Adalmiro Bartolini - Ottaviano Rossi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

CASE CATALOGATE INSERITE NELL'ALLEGATO "A"

"RECUPERO A FINI MUSEALI"

Foglio Particella LocalitàParrocchia

n.40 212 Fabbrica Pieve *

n.40 166 Palazzo Pieve *

n.41 123-125 Canepa Pieve

n.41 127 Canepa Pieve

n.65 2 Murcia Montegiardino

* Proprietà Ecc.ma Camera ed Enti Morali

CASE CATALOGATE INSERITE NELL'ALLEGATO "B"

CLASSE "RESTAURO"

Foglio Particella Località Parrocchia

- n. 7 12 Dogana Serravalle
- n. 8 97 Cinque Vie Serravalle *
- n. 9 17 Cà Valentino Serravalle
- n.22 25 Fiorina Domagnano *
- n.24 65 Sterpeto Domagnano
- n.30 185 Fontevecchio Borgo Maggiore
- n.32 68 Molino del Fosso Domagnano
- n.40 211 Fabbrica Pieve
- n.41 159-160 Cà Centino Pieve
- n.51 7-8-11-12-13-14-16 Molarini Chiesanuova
- n.65 91 Bandirola Montegiardino
- n.65 63 Via Dritta Montegiardino

CLASSE "RISANAMENTO CONSERVATIVO"

Foglio Particella Località Parrocchia

- n. 8 5 Rancidello Serravalle *
- n. 8 139 Cinque Vie Serravalle
- n.10 168 S.Michele Borgo Maggiore
- n.12 101 Seggiano Borgo Maggiore
- n.16 150-151-152 Cà Brandano Acquaviva
- n.18 181 sub.1 Gaviano Acquaviva
- 181 sub.2 Gaviano Acquaviva
- n.20 160-161 Brandolina Borgo Maggiore
- n.22 196 Cà Gozzi Domagnano

n.22 185-186 Cà Pirazzoni Domagnano
n.22 222-223 Domagnano Domagnano
n.23 29 Valle Giurata Domagnano
n.26 18 Ginestre Domagnano
n.29 25 Casetta Borgo Maggiore
n.30 5 Cailungo di Sopra Borgo Maggiore
n.33 246 Cà Montanaro Faetano
n.38 174 Galavotto Chiesanuova
n.39 36 Montecucco Pieve
n.40 32-33 Ara Vecchia Pieve
n.41 62 Montecchio Pieve *
n.41 158 Cà Centino Pieve
n.42 356-552 Scalette Pieve
n.44 26 Cà Mazzocchetto Pieve
n.46 11 Cà Baldino Cà Rigo
n.46 26 Montepulito Faetano *
n.48 80-81-83-84 Serra di FaetanoFaetano
n.50 161-162 Cà Marcaccio Chiesanuova
n.50 163 Valle Chiesanuova
n.52 250-254-255-256Casole Pieve
n.56 202-203 Via Piana Montegiardino
n.57 57-58-59 Cà Agostino Faetano
n.58 93 Casetta Chiesanuova *
n.58 127-128-129Fontescara Chiesanuova
n.62 35 Serra di FiorentinoFiorentino
n.64 49 Levata Fiorentino

n.64 50 Levata Fiorentino

CLASSE "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA"

Foglio Particella Località Parrocchia

n.1 132 Rovereta Serravalle

n.1 67 Rovereta Serravalle

n.7 54-56-890 Campolungo Serravalle

n.9 10 Cà Valentino Serravalle

n.10 159-160 Cà Borgo Borgo Maggiore

n.10 163 Cà Borgo Borgo Maggiore

n.11 11 Laghi Borgo Maggiore

n.11 58 Laghi Borgo Maggiore

n.12 197-198-205-209- Cailungo di Sotto Borgo Maggiore

212 213-214

n.14 127 Lesignano Serravalle

n.14 168 Lesignano Serravalle

n.16 101 Moricce Acquaviva

n.17 60-61 Serra di Acquaviva Acquaviva

n.21 52-55-295Tavolucci Borgo Maggiore

n.22 78-87 Ranco Domagnano

n.23 77 Lesignano Serravalle

n.23 240 Paderna Domagnano

n.28 189-191 S.Mustiola Pieve

n.31 248 Cà Rigo S.Giovanni

n.33 235 Cà Montanaro Faetano

n.35 11 La Lucca Faetano

n.35 151 Bigandola Faetano

n.36 10-11 Il Fosso Faetano
n.38 136-138 Galavotto Chiesanuova
n.39 59-261 Cà Berlone Pieve
n.40 25 Poggio Castellano Pieve *
n.40 174 Tessano Pieve *
n.41 90 Canepa Pieve
n.41 117-152 Cà Centino Pieve *
n.44 122 Casetta Pieve*
n.45 176 Chiusa S.Giovanni
n.47 73-74 Maiano S.Giovanni
n.48 115 Croce Faetano
n.50 16 Piagge Chiesanuova
n.54 44 Ghiandaio Pieve
n.54 207 Pianacci Fiorentino
n.58 180 Chiesanuova Chiesanuova
n.62 37 Serra di Fiorentino Fiorentino *
n.63 52-53-54 Casa Nuova Fiorentino *
n.63 98-100 Capanne Fiorentino
n.63 193 La Selva Fiorentino
n.64 149 Prato delle Alvelle Fiorentino
n.65 83 Bandirola Montegiardino
n.65 187 Montegiardino Montegiardino
n.66 235 Poggio Montegiardino
n.67 262 Macchia Montegiardino

CASE CATALOGATE INSERITE NELL'ALLEGATO "C"

"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE"

Foglio Particella Località Parrocchia

n.5 57 Saponaia Serravalle

n.8 134 Rancidello Serravalle

n.11 23 Laghi Borgo Maggiore

n.14 176 Lesignano Serravalle

n.16 132 Moricce Acquaviva

n.23 229 Paderna Domagnano

n.28 116-117-118Cà Moraccino Pieve

n.34 58 Cà Bugli Faetano

n.36 165 Fiumicello Faetano *

n.37 47-48-196Il Molino Faetano

n.40 45 Cà Ventura Pieve

n.41 113 Cà Centino Pieve

n.44 126-127 Casetta Pieve

n.45 119 Il Prato S.Giovanni

n.46 91 La Riva S.Giovanni

n.47 95 Bovè Faetano

n.47 98 Bovè Faetano *

n.48 277-278 Cà Gregorio Faetano

n.49 100 Taiole Faetano

n.51 102 Fratta Chiesanuova

n.51 221 Cà Balducci Chiesanuova

n.52 133 Cà Martino Pieve

n.53 70 Pennarossa Chiesanuova

n.54 10 Ghiandaio Pieve

n.57 191 Le Vigne Montegiardino

n.59 114 Chiesanuova Chiesanuova

n.60 49 Chiesanuova Chiesanuova

n.60 105 Scandabò Fiorentino

n.63 28 Capanne Fiorentino

n.65 124-358 Bandirola Montegiardino

n.65 137-138-139Caldese Montegiardino

n.67 103 Saudelli Montegiardino

* Proprietà Ecc.ma Camera ed Enti Morali



LEGGE 28 ottobre 2005 n.147

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ELENCO DEI MANUFATTI O IMMOBILI CON VALORE DI MONUMENTO DI CUI AL CAPO VII, SEZIONE I DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1995 N.87 (TESTO UNICO DELLE LEGGI URBANISTICHE ED EDILIZIE)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 2005.

Art.1

(Valore di monumento)

Il valore di monumento è attribuito ad un manufatto o immobile in base a quanto disposto dall'articolo 1 della Legge 10 giugno 1919 n.17 e dall'articolo 197 capo VII sezione I della Legge 19 luglio 1995 n. 87.

Fanno parte dell'elenco dei manufatti o immobili con valore di monumento i manufatti o immobili di interesse archeologico e paleontologico ed i manufatti o immobili di interesse storico ed artistico nonché culturale ed ambientale la cui costruzione risalga ad almeno cinquant'anni o che comunque siano attribuiti ad autore non vivente.

Art.2

(Dell'elenco)

L'elenco, redatto sulla base delle indicazioni e delle valutazioni fornite dalla Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d'Antichità ed Arte (CCM), contiene manufatti o immobili con valore di monumento individuati mediante documentata catalogazione di cui all'allegato A della presente legge.

Art.3

(Classificazione tipologica)

L'articolo 1 della presente legge è applicato alle seguenti tipologie di manufatti o immobili presenti sul territorio della Repubblica di San Marino:

- a) complesso storico monumentale, costituito da uno o più centri storici, da parti di centro storico, dall'insieme di manufatti con specifiche e simili funzioni e/o parte di un paesaggio da essi caratterizzato;
- b) organismo storico monumentale, costituito da un insieme di opere che concorrono a formare uno spazio architettonico quale una piazza, una contrada, un orto, un vicolo o simili;
- c) edificio storico monumentale, costituito da una singola architettura, opera d'autore conosciuto o meno, riconducibile ad uno stile o meno, che non abbia tuttavia subito alterazioni significative, in modo se ne possano ancora cogliere gli elementi caratterizzanti e originari;
- d) elemento storico monumentale, costituito da uno o più particolari costruttivi e/o decorativi di pregio, parte (o parti) di un edificio, di un organismo o di un complesso architettonico quali

generalmente: volume, prospetto, muro, loggia, finestra, soffitto, arco, volta, portale, architrave, cornice, capitello, colonna, lesena, parasta, fregio, affresco, grottesca, stucco, bassorilievo;

e) manufatto archeologico, costituito da un manufatto o immobile di interesse archeologico e/o paleontologico, anche se ridotto a rudere, ovvero di cui sono presenti sul terreno almeno alcune parti strutturali, la cui costruzione risalga ad epoche preistoriche o storiche, compresi i manufatti o immobili risalenti al medioevo o anche a periodi più recenti, ivi compresi i manufatti o immobili definiti di archeologia industriale;

f) manufatto storico, costituito da un'opera minore, generalmente afferente alla cultura materiale più propriamente espressione di cultura popolare, ovvero modesto manufatto o immobile, per lo più isolato, con significato simbolico di natura votiva quali una cella o un'edicola, o con specifica utilità quali un lavatoio, un pozzo o un fontanile o con entrambe tali funzioni quali un fontanile;

g) monumento commemorativo, costituito da un'opera dedicatoria, non solamente di riconosciuta qualità artistica, ma anche rilevante per la memoria, la cultura, l'arte e la storia della comunità.

ELENCO DEI MANUFATTI O IMMOBILI CON VALORE DI MONUMENTO

Art.4

(Tipologia a) Complessi storico monumentali)

I complessi storico monumentali catalogati nell'allegato A della presente legge, costituiti da uno o più centri storici a1) o da parti di centro storico, dall'insieme di manufatti con specifiche e simili funzioni e/o parte di un paesaggio da essi caratterizzato a2), sono i seguenti:

a1) Centri Storici:

a1,1) Città-Piagge-Mercatale

Il complesso monumentale Città-Piagge-Mercatale, altresì individuato nella planimetria a1,1 in scala 1:2000 dell'allegato A alla presente legge, è costituito dai centri storici di San Marino, delle Piagge e di Borgo Maggiore. E' delimitato a nord dalla via Piana e dall'area verde al margine nord delle vie Oddone Scarito, Bartolomeo Borghesi e Paolo Amaducci; incontra via XXVIII luglio da dove scende per via Riccio da Parma per incrociarsi, a nord-est, con via Ordelauffi; comprende la Scuola Primaria di Borgo e la chiesa della Beata Vergine della Consolazione nota anche come chiesa di Michelucci e, passando per via Umbertino di Carrara, ritorna su via XXVIII luglio sino a raggiungere, ad est, la strada Sottomontana che percorre interamente sino a via del Serrone. A nord-ovest, verso il Montefeltro, è delimitato dalla via Piana, comprende l'isolato di via Pietro Tonnini incontra e segue la muraglia di contenimento dello Stradone sino alla scala del Campo della Porta, di qui, comprendendo l'isolato Belluzzi, scende, lungo il confine nord della villa Malagola, sino a via Capannaccia, per risalire da piazza Roosevelt e via Cella Bella al viale Federico d'Urbino. Di qui sale, a sud, per viale Pietro Franciosi sino al Cantone di San Leo, racchiude l'area verde sopra via della Tana, arriva al Voltone per riallacciarsi, lungo l'area verde di Murata, alla strada Sottomontana.

a1,2) Montegiardino

Il complesso monumentale del centro storico di Montegiardino, altresì individuato nella planimetria a1,2 in scala 1:2000 dell'allegato A alla presente legge, è delimitato dalle case a valle di via del Dragone e da piazza della Pace, si estende altresì lungo la via Dritta comprendendo l'isolato a ridosso di via Salice.

a2) Parti di Centro Storico o Insieme di manufatti con specifiche e simili funzioni e/o parte di un paesaggio da essi caratterizzato:

a2,1) Fortificazioni del Monte Titano

Il complesso delle fortificazioni del Monte Titano, altresì individuato nella planimetria a2,1 in scala 1:1000 dell'allegato A alla presente legge, comprende del presente elenco gli edifici storici monumentali c1), c2), c3), c4), c5), la Casa della Continua Guardia a2,1,1), il Torrione del Mulino a2,1,2), il Baluardo del Macello a2,1,3), le Mura dell'Andata e del Terzo Girone a2,1,4), la Murata Nuova a2,1,5), il Baluardo di Porta Nuova o del Teatro a2,1,6), il Puntone della Murata Nuova a2,1,7), la Porta della Fratta a2,1,8), le Mura del Secondo Girone a2,1,9), il Casino delle Streghe a2,1,10), le Mura della Fratta a2,1,11), le Mura del Pianello a2,1,12) le Mura e Torrione del Cantone a2,1,13), nonché parti degli edifici storico monumentali c8) e c19), parti degli elementi storico monumentali d1), d4), d5), d9), d10), d19), d21) e parti degli organismi storico monumentali b2), b5), b6), b7).

a2,2) Cimiteri Monumentali

I cimiteri monumentali, catalogati nell'allegato A della presente legge, sono i seguenti:

a2,2,1) cimitero di Montalbo; a2,2,2) cimitero di Serravalle; a2,2,3) cimitero di Montegiardino; a2,2,4) cimitero di Fiorentino; a2,2,5) cimitero di Chiesanuova; a2,2,6) cimitero di Faetano; a2,2,7) cimitero di Domagnano; a2,2,8) cimitero di Acquaviva.

a2,3) Mulini di Canepa

Il complesso dei Mulini di Canepa, altresì individuato nella planimetria a2,3) in scala 1:2000 dell'allegato A alla presente legge, comprende del presente elenco gli edifici storico monumentali c33), c34), c35) nonché i manufatti archeologici e1), e2), e3), comprende anche l'edificio del Vecchio Acquedotto e la casa aggregata al Mulino della Greppa, l'area verde, di servizio e di rispetto del parco.

a2,4) Ferrovia Dogana-San Marino

Il complesso dei manufatti della ferrovia Dogana-San Marino a2,4) è costituito dai manufatti (gallerie, ponti, stazioni, fermate, etc.) che lo compongono purchè non irrimediabilmente compromessi.

Art.5

(Tipologia b) Organismi storico monumentali)

Gli organismi storico monumentali catalogati nell'allegato A alla presente legge sono i seguenti:

b1) Costa dell'Arnella

L'organismo storico monumentale della Costa dell'Arnella, altresì individuato nella planimetria b1 in scala 1:2000 dell'allegato A alla presente legge, si estende da Borgo alla Porta della Ripa c5), comprende la chiesa di San Rocco c23), lambisce la casa Morri e la casa Righi, comprende lo spiazzo del Mulino delle Polveri e il Portale della Rupe, il Baluardo del Macello a2,1,3) ed il Torrione del Mulino a2,1,2).

b2) Crinale del Monte Titano

L'organismo storico monumentale del Crinale del Monte Titano, altresì individuato nella planimetria b2 in scala 1:5000 dell'allegato A alla presente legge, si estende dalla parte alta della Costa dell'Arnella b1) al Serrone, comprende la Porta della Ripa c5), parti del Convento di Santa Chiara c10), il terrazzo del Cantone b2,1), il terrazzo del Bellevue, il terrazzo di casa

Onofri, parti della Pieve c6) e della chiesa di San Pietro c7), gli orti Borghesi d6), il terrazzo del Nido del Falco, la salita alla Rocca, il Piano dei Mortai e la Rocca c1), il Passo delle Streghe a2,1,10) e dei Cani, la salita alla Cesta e la Cesta c2), le salite al Montale ed il Montale c3).

b3) Piazza Domus Plebis

L'organismo storico monumentale della piazza Domus Plebis, altresì individuato nella planimetria b3 in scala 1:1000 dell'allegato A alla presente legge, è delimitato dai muri di contenimento ed i parapetti della piazza medesima, dai prospetti di casa Onofri, della Pieve c6) e della chiesa di San Pietro c7), dal muro degli orti Borghesi d6) e dal fianco di palazzo Clini-Borghesi d7).

b4) Contrada Omagnano / il Contradino

L'organismo storico monumentale della contrada Omagnano e de il Contradino, altresì individuato nella planimetria b4 in scala 1:1000 dell'Allegato A alla presente legge, comprende i prospetti delle case a valle di contrada Omagnano e le case dell'isolato fra la contrada medesima ed il Contradino, le scale del Sacello e dell'Arengo, il fianco della casa Onofri e il muro di contenimento del piazzale della Pieve b3).

b5) Piazza della Libertà

L'organismo storico monumentale della piazza della Libertà, altresì individuato nella planimetria b5 in scala 1:1000 dell'allegato A alla presente legge, è delimitato dai prospetti del Palazzo Pubblico c9), del Torrione della Guardia di Rocca, della casa dell'Arciprete, della casa Angeli-Tosini d9), della Domus Parva d10), comprende la balaustra del Pianello b5,1), il parapetto e mura del Pianello, le Antiche Cisterne a2,1,12) e la statua della Libertà g1).

b6) Piazzetta del Titano

L'organismo storico monumentale della piazzetta del Titano, altresì individuato nella planimetria b6 in scala 1:1000 dell'allegato A alla presente legge, comprende la facciata dell'albergo Titano incluso l'Arco del Collegio, i prospetti della Fondazione San Marino - Cassa di Risparmio c17), del palazzo Belluzzi- Pergami d16) e della casa Giulianelli.

b7) Piazzetta del Placito Feretrano

L'organismo storico monumentale della piazzetta del Placito Feretrano, altresì individuato nella planimetria b7 in scala 1:1000 dell'allegato A alla presente legge, comprende la Porta del Paese c4) e la prima parte della Murata Nuova a2,1,5), le scale Fattori con la Cisterna della Confraternita b7,1), il muro-parapetto del sagrato ed il fianco della chiesa di San Francesco c18), la facciata della casa con sottostante ristorante denominato 'buca di San Francesco'.

b8) Vicolo del Macello

L'organismo storico monumentale del vicolo del Macello, altresì individuato nella planimetria b8 in scala 1:1000 dell'Allegato A alla presente legge, comprende fianchi e prospetti della casa Franciosi con Colombaia c11), della casa di Pietro Franciosi e delle case che ospitano l'Ufficio Spedizioni dello Stato e la sede dell'AVSS.

b9) Piazza Grande e Piazza di Sopra

L'organismo storico monumentale di Piazza Grande e Piazza di Sopra, altresì individuato nella planimetria b9 in scala 1:2000 dell'allegato A alla presente legge, comprende la facciata della chiesa di Sant'Antimo c25), i prospetti e portici sulle due piazze e su via Galassi b9,1), i Murelli b9,2), i prospetti delle altre case che ne descrivono il perimetro compresi gli isolati fra le due piazze e la via Galassi e la Torre Civica dell'Orologio c24).

b10) Foro Boario

L'organismo storico monumentale del Foro Boario, altresì individuato nella planimetria b10 in scala 1:2000 dell'allegato A alla presente legge, comprende i portici del Mercato b10,1), il Fontanone f3,5 e l'ex albergo Fontanone sede della Cassa di Risparmio, il fianco della sede della Banca Agricola e Commerciale, il muraglione ed i parapetti di contenimento del marciapiede e della strada.

Art.6

(Tipologia c) Edifici storico monumentali)

Gli edifici storico monumentali catalogati nell'allegato A della presente legge sono i seguenti:

- c1) Prima Torre/ Guaita/ Rocca,
- c2) Seconda Torre/ Cesta/ Fratta,
- c3) Terza Torre/ Palatia Montalis/Montale,
- c4) Porta del Locho/ San Francesco/ del Paese,
- c5) Porta della Ripa,
- c6) Pieve di San Marino,
- c7) Chiesa di San Pietro
- c8) Palazzo Mercuri
- c9) Palazzo Pubblico
- c10) Chiesa e Convento di Santa Chiara
- c11) Casa Colombaia nel Vicolo del Macello
- c12) Palazzo Begni - Ancaiani - Angeli
- c13) Oratorio Maggio
- c14) Palazzo Maggio - Staccoli
- c15) Palazzo Valloni
- c16) Oratorio Valloni
- c17) Fondazione San Marino - Cassa di Risparmio
- c18) Chiesa e Convento di San Francesco
- c19) Teatro Titano
- c20) Chiesa e Convento dei Cappuccini
- c21) Palazzo INFAL
- c22) Colombaia
- c23) Chiesa di San Rocco al Crocefisso
- c24) Torre dell'Orologio a Borgo Maggiore
- c25) Chiesa di Sant'Antimo a Borgo Maggiore
- c26) Chiesa della Beata Vergine della Consolazione
- c27) Chiesa e Convento di Santa Maria a Valdragone
- c28) Chiesa di San Giovanni sotto le Penne
- c29) Casa colonica di Fabrica
- c30) Casino Bonelli a Fabrica
- c31) Casa di Donna Felicissima a Montecchio
- c32) Chiesa di Santa Mustiola
- c33) Cappella di Ca' Centino
- c34) Mulino Reffi a Canepa
- c35) Mulino Capicchioni a Canepa
- c36) Chiesa di San Donnino
- c37) Mulino di Gorgascura
- c38) Chiesa di Sant'Andrea ad Acquaviva
- c39) Chiesa di San Giovanni Battista a Chiesanuova

- c40) Chiesa di San Lorenzo a Montegiardino
- c41) Villa Filippi a Montegiardino
- c42) Chiesa di San Paolo Apostolo a Faetano
- c43) Chiesa di San Michele Arcangelo a Domagnano
- c44) Chiesa di San Rocco a Cailungo
- c45) Chiesa di San Michele a Seggiano
- c46) Chiesa di Sant'Andrea a Serravalle
- c47) Casale la Fiorina
- c48) Villa Manzoni a Dogana

Art. 7

(Tipologia d) Elementi storico architettonici

Gli elementi storico architettonici catalogati nell'allegato A della presente legge sono i seguenti:

- d1) Muro di contenimento del campo sportivo Bruno Reffi
- d2) Portale ogivale di casa Biordi-Amati su contrada dei Magazzini
- d3) Giardino e parte del prospetto su contrada Borgoloto di casa Fattori
- d4) Elementi medievali di casa Bonelli in contrada Borgoloto
- d5) Muro dell'orto Bonelli - Michelotti in contrada Borgoloto
- d6) Muro di contenimento degli orti Borghesi
- d7) Palazzo Borghesi-Manzoni: parti ottocentesche e ristorante Diamond
- d8) Parti di casa Gozi sul Contradino e su contrada Omagnano
- d9) Balcone, ogive trecentesche, segni di fortificazioni di casa Angeli-Tosini
- d10) Prospetti e torretta della Domus Parva
- d11) Portici di piazza Garibaldi
- d12) Muro del giardino dei Liburni su contrada Omerelli
- d13) Portale e soffitti a volta di casa Filippi-Belluzzi
- d14) Prospetto su contrada Omerelli di casa Tonnini
- d15) Prospetto su contrada Omerelli e volte in ciottoli di pietra di casa Lolli
- d16) Prospetto, scalone, ogiva e torretta di palazzo Pergami-Belluzzi
- d17) Prospetto della Casa del Castello di San Marino
- d18) Finestra cinquecentesca della casa di Antonio Orafo
- d19) Prospetto della casa di Matteo Valli
- d20) Portale, scalone, antiche cornici nel muro del prospetto di palazzo Giangi
- d21) Prospetti e Cappella di Sant'Anna dell'Ospedale della Misericordia
- d22) Prospetti su viale Onofri di casa Zani
- d23) Prospetti su viale Onofri del palazzo S.A.I.S.
- d24) Prospetto su viale Onofri di casa Francini - De Mattia
- d25) Prospetti del villino Balsimelli in viale Onofri
- d26) Prospetti del palazzo IPOIS in viale Onofri
- d27) Muro di contenimento di via Istriani
- d28) Giardino e volumi di villa Malagola
- d29) Loggia cinquecentesca alle Piagge
- d30) Prospetti del Palazzo Pubblico di Borgo Maggiore
- d31) Antiche Cantine di Borgo Maggiore
- d32) Paramenti in pietra della Scuola Primaria di Borgo Maggiore
- d33) Scarpa, portali, resti di mura ed altri elementi antichi del Castello di Serravalle
- d34) Portale della Torre Comunale di Serravalle
- d35) Prospetti di palazzo Bertoldi
- d36) Prospetto su via Balducci di casa Belluzzi

- d37) Prospetto principale del Casone di Faetano
- d38) Volumi del Casone Masi ad Acquaviva
- d39) Torre de (il) Palazzo a Santa Mustiola
- d40) Torre Colombaia a Ca' Borgo
- d41) Torre Colombaia a Cailungo
- d42) Torre del Mulino dei Molarini

Art.8

(Tipologia e) Manifatti archeologici)

I manifatti archeologici catalogati nell'allegato A della presente legge sono i seguenti:

- e1) Mulino dell'Oviera
- e2) Mulino il Bottaccione
- e3) Mulino della Greppa
- e4) Castellaccio di Fiorentino
- e5) Villa romana a Domagnano - con fase abitativa di età Gota
- e6) Resti del fortilizio di Pennarossa
- e7) Ruederi di Montecerreto
- e8) Ruederi di mura del Castello di Faetano
- e9) Ruederi di mura del fortilizio di Castiglione
- e10) Santuario rupestre della Tanaccia
- e11) Fondi di capanna villanoviana a Poggio Castellano
- e12) Sacello del Santo alla Baldasserona
- e13) Ruederi di mura del fortilizio della Torraccia a Montelupo
- e14) Ruederi di Sterpeto

Art. 9

(Tipologia f) Manifatti storici)

I manifatti storici, altresì individuati nella planimetria f in scala 1:10.000 dell'allegato A alla presente legge e catalogati nell'allegato A della presente legge sono i seguenti:

f1) Cella

- f1,1) Cella in Costa dello Spino ad Acquaviva
- f1,2) Cella in strada I Gualdaria a Santa Mustiola dedicata alla Mater Divinae Gratiae
- f1,3) Cella della Rupe a Borgo Maggiore (rimodernata in continuità con quella più antica)
- f1,4) Cella in via della Cella Bella (ricostruita in continuità con la Cella Bella)
- f1,5) Cella in strada della Croce a Faetano

f2) Edicole e Nicchie

- f2,1) Edicola lungo la strada di San Michele a Cailungo
- f2,2) Edicola fra via degli Scabini e via dei Dativi a Lesignano
- f2,3) Edicola in via X Gualdaria al Ventoso dedicata Ave Marine Libertatis Fundator (1922)
- f2,4) Edicola fra via dei Bauti e via Ca' dei Lunghi a Cailungo
- f2,5) Edicola fra via Brandolina e via Ca' Riccio a Cailungo
- f2,6) Edicola in via Brandolina a Cailungo
- f2,7) Edicola fra via Brandolina e via XXVIII luglio a Cailungo
- f2,8) Edicola in via Giovanni da Lignano a Cailungo (1903)
- f2,9) Edicola alle Quattro Querce a Domagnano
- f2,10) Edicola in via del Mercurio ad Acquaviva
- f2,11) Nicchia votiva nel muro di sostegno di casa Masi ad Acquaviva

- f2,12) Edicola in strada Serrabolino a Valdragone di Sotto (1954)
- f2,13) Edicola in via Candaccio a Valdragone di Sopra
- f2,14) Edicola in via Agnellino da Piandavello
- f2,15) Edicola in via Ca' Tonelli a Ca' Bugli
- f2,16) Edicola fra strada Ca' Tonelli e strada del Fosso
- f2,17) Edicola nel giardino dell'antico Convento di Santa Chiara
- f2,18) Edicola di casa Fattori in contrada Borgoloto
- f2,19) Edicola in via Piano di Golferaria a Ca' Rigo
- f2,20) Edicola fra via delle Forate e via Pietra Maggia a Montepulito
- f2,21) Edicola in via Martino da Montecucco a Ca' Berlone (1849)
- f2,22) Edicola in strada di Canepa a Ca' Centino
- f2,23) Edicola in strada di Canepa
- f2,24) Edicola fra strada la Venezia e strada di Ca' Busignano
- f2,25) Edicola in strada del lavoro a Poggio Casalino (1959)
- f2,26) Edicola in strada III Gualdaria
- f2,27) Edicola fra strada di San Giovanni e strada di Maiano
- f2,28) Edicola in strada di Maiano
- f2,29) Edicola fra strada Giudera e strada Scalbati a Montegiardino
- f2,30) Edicola in strada delle Tessite a Montegiardino
- f2,31) Edicola in strada Murcia a Montegiardino
- f2,32) Edicola in strada delle Macchie a Montegiardino
- f2,33) Edicola in via del Passetto a Fiorentino (1908)
- f2,34) Edicola in via XXI settembre a Fiorentino
- f2,35) Edicola fra via Corrado Forti e via Solaiolo a Chiesanuova

f3) Fontanili, Lavatoi, Pozzi

- f3,1) Fontana in piazza Filippo da Sterpeto a Domagnano
- f3,2) Lavatoio in strada del Colombaro ad Acquaviva
- f3,3) Fontana fra via Giovanni Guiduccio e via Viotola degli Olivi di Acquaviva
- f3,4) Fontanella in strada del Molino Magi ad Acquaviva
- f3,5) Il Fontanone di Borgo Maggiore
- f3,6) Pozzo nel giardino dell'antico Convento di Santa Chiara
- f3,7) Pozzo nel cortiletto dell'antico Convento di Santa Chiara
- f3,8) Sfera litica della fontana del giardino dei Liburni
- f3,9) Fontanella nel muro di contenimento del giardino dei Liburni
- f3,10) Vasca ottocentesca degli orti Borghesi
- f3,11) Pozzi delle Cisterne dei Fossi
- f3,12) Pozzo nel giardino della casa Fattori-Gozi in contrada Borgoloto
- f3,13) Fontana in viale Donna Felicissima
- f3,14) Lavatoio e pozzo nel giardino della Scuola Secondaria Superiore
- f3,15) Fontanella nel giardino della Scuola Secondaria Superiore
- f3,16) Fontanella della Porta della Fratta
- f3,17) Fontanella nel Bastione del Teatro
- f3,18) Pozzo nel chiostro del Convento dei Cappuccini
- f3,19) Lavatoio e fonte in via Fontevecchia a Valdragone
- f3,20) Lavatoio sotto Monte Cucco
- f3,21) Lavatoio fra strada di Maiano e strada Poggio dei Furci
- f3,22) Fontana in piazza del Massaro a Faetano
- f3,23) Fontana in piazza XII ottobre a Fiorentino (in continuità con la preesistente)
- f3,24) Fontana in piazza della Pace a Montegiardino (in continuità con la preesistente)
- f3,25) Lavatoio in via delle Macchie a Montegiardino

- f3,26) Fontanella alle Piagge in via Piana
- f3,27) Pozzo di Montecchio
- f3,28) Pozzo della Scuola Secondaria Superiore in viale Donna Felicissima
- f3,29) Pozzo del Convento di Valdragone

Art. 10

(Tipologia g) Monumenti commemorativi)

I monumenti commemorativi catalogati nell'allegato A della presente legge sono i seguenti:

- g1) Statua della Libertà
- g2) A Bartolomeo Borghesi
- g3) A Giuseppe Garibaldi
- g4) Ara dei Volontari e Portici del Museo del Risorgimento
- g5) A Girolamo Gozi e agli altri Difensori della Libertà - Cripta e Portico di Sant'Agata
- g6) A San Francesco
- g7) A Bramante delle Penne di San Marino
- g8) A Melchiorre Delfico
- g9) Cantone di San Leo e Colonna Romana
- g10) Monumento a Widmer sul Monte Carlo a Fiorentino

Art.11

(Tutela sulle tipologie a) e b))

La Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d'Antichità ed Arte esprime parere vincolante sugli interventi relativi alle tipologie a) complesso storico monumentale e b) organismo storico monumentale ed esercita inoltre la tutela e la salvaguardia sulle medesime tipologie a) e b) quali monumenti unitari.

Art. 12

(Autorizzazione della CCM)

La Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d'Antichità ed Arte, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 201 della Legge 19 luglio 1995 n.87, dovrà autorizzare ogni intervento di restauro, risanamento, modifica e adeguamento nonché di demolizione e demolizione e ricostruzione sui manufatti o immobili con valore di monumento di cui al presente elenco.

Art.13

(Procedura per la presentazione dei progetti)

I progetti di restauro, risanamento, modifica e adeguamento nonché di demolizione e demolizione e ricostruzione sui manufatti o immobili con valore di monumento, di cui al presente elenco, dovranno essere redatti secondo le prescrizioni, definite tramite appositi regolamenti, impartite dalla Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d'Antichità ed Arte, e dovranno essere sottoscritti da un architetto con laurea specialistica abilitato all'esercizio della professione secondo quanto stabilito dalla legge, o da professionista in possesso di titolo di studio e abilitazione all'esercizio della professione equipollenti.

Per quanto attiene alla tipologia e) manufatti archeologici, i progetti dovranno essere sottoscritti anche da un dottore in archeologia o da professionista con titolo di studio equipollente.

Art.14

(Collaborazioni per l'esercizio della tutela sui monumenti)

Per l'esercizio della tutela sui monumenti, la CCM, oltre a quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 202 della Legge 19 luglio 1995 n.87, potrà altresì avvalersi della collaborazione di uno o più esperti che opereranno sotto il controllo e la supervisione della Commissione medesima.

La CCM potrà inoltre avvalersi di un officer da reperirsi nell'ambito della PA con compiti di segreteria in esecuzione delle deliberazioni della Commissione medesima.

Art.15

(Estensione delle prescrizioni)

Le prescrizioni di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge integrano le norme e le procedure previste dall'articolo 214 della Legge 19 luglio 1995 n.87 per quanto attiene le case a catalogo A (recupero a fini museali) e B (case a restauro) di cui alla Legge 18 settembre 1990 n. 103.

Art. 16

(Integrazioni all'elenco)

Integrazioni al presente elenco avvengono adottando le procedure previste dalla legge. Le integrazioni dovranno comunque essere effettuate seguendo le medesime modalità adottate per la redazione del presente elenco.

Art. 17

(Norma transitoria)

La Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte evaderà le pratiche per la richiesta del parere di competenza presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge adottando norme e procedure vigenti all'atto della presentazione.

Per gli interventi già in essere, ovvero già autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le norme vigenti in materia di cui alle Leggi 29 gennaio 1992 n.7 – P.R.G. – e 19 luglio 1995 n.87 – Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie.

Art. 18

(Entrata in vigore)

La presente legge ed il relativo allegato A entrano in vigore espletate le procedure previste dall'articolo 198 della Legge 19 luglio 1995 n.87.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 ottobre 2005/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

**p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

*Il Segretario di Stato
Pier Marino Mularoni*